

	STATUTO	
	DELLA "FONDAZIONE ANNA BORLETTI	
	PER INVALIDI E ANZIANI DI AROSIO ETS"	
	Articolo 1	
	denominazione, modello di riferimento e genesi	
	"FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER INVALIDI E ANZIANI DI AROSIO ONLUS", i-	
	scritta al n.785 nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito	
	con Regolamento Regionale n.2/2001 ed al Repertorio Economico Amministrati-	
	vo presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Co-	
	mo-Lecco al n.270575, già denominata "Istituto per i Grandi Invalidi Nervosi di	
	Guerra", fondato in Milano da apposito comitato e riconosciuto ente giuridico a	
	norma del R.D.L. 25 luglio 1915 n.1142 con decreto n.21325 del 24 ottobre	
	1918 del Prefetto della Provincia di Milano, ai sensi e per gli effetti di cui al	
	D.Lgs. 117/17, in sostituzione della qualifica ONLUS, assume nella propria deno-	
	minazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (ETS).	
	La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo sche-	
	ma giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organiz-	
	zativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (Decreto Legisla-	
	tivo n.117/2017) e dal Codice Civile.	
	Articolo 2	
	Sede	
	La Fondazione ha sede in Arosio, via Piave n.9.	
	Articolo 3	
	Finalità, scopo e attività	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche,	

	solidaristiche, di utilità sociale svolgendo a beneficio di terzi le seguenti attività:	
	a) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-	
	nistri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno	
	2001, e successive modificazioni;	
	b) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 no-	
	vembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni	
	di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e	
	successive modificazioni;	
	c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di	
	cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di	
	denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interes-	
	se generale (secondo quanto indicato dall'art. 5, lett. u), D.Lgs. 117/2017);	
	d) organizzazione, secondo l'art. 5 lett. d) e g) del D.Lgs. 117/2017, di corsi di	
	formazione (eventualmente anche per l'ottenimento di qualifiche professionali)	
	e/o di aggiornamento di pertinenza delle figure professionali che concorrono alle	
	attività della Fondazione, in conformità alle leggi in materia e previo necessario	
	accreditamento da parte degli Enti Pubblici di competenza.	
	Nello specifico, la Fondazione è una RSA e persegue lo scopo solidaristico di ospi-	
	tare gli invalidi e gli anziani in un'apposita struttura di sua proprietà, fornendo a-	
	gli stessi prestazioni di carattere sanitario e trattamenti finalizzati al benessere	
	psicofisico degli ospiti.	
	Gli invalidi e gli anziani saranno ospitati, con onere a carico, anche parziale, de-	
	gli Enti preposti alla loro assistenza, e comunque a titolo privato, con retta a	
	carico esclusivo, per il caso di assenza di contributo di altri Enti, o parziale, per	
	la quota non coperta dall'Ente tenuto alla loro assistenza, dei medesimi ospiti.	

	La Fondazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confac-	
	te ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie stipulare	
	accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti di altri	
	enti, richiedere od ottenere contributi da enti privati e pubblici, richiedere finan-	
	ziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati.	
	In via esemplificativa e non tassativa, la Fondazione potrà in particolare:	
	a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle o-	
	perazioni deliberate, considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli sco-	
	pi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a	
	breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di conven-	
	zioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici	
	e privati;	
	b) esercitare, a norma dell'art.7 del Decreto Legislativo n.117/2017, attività di	
	raccolta fondi, sia attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi	
	di natura non corrispettiva, sia mediante l'erogazione e la cessione di beni e ser-	
	vizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i dipendenti, al	
	fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei princi-	
	pi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubbli-	
	co. Il consiglio di amministrazione può approvare un apposito regolamento fina-	
	lizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed	
	erogazioni liberali per le finalità della Fondazione.	
	La Fondazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali	
	alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito	
	Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art.6 del Decreto Legislativo n.117/2017.	
	Articolo 4	

	Patrimonio	
	Il patrimonio è composto dalla dotazione (riferita alla data di adozione del pre-	
	sente statuto) del valore di Euro 13.495.041,00 (tredicimilioniquattrocentonovan-	
	tacinquemilaquarantuno), quale risulta dalla situazione patrimoniale aggiornata	
	alla data del 30 (trenta) settembre 2025 (duemilaventicinque), corredata dalla	
	relazione del Revisore Legale dei Conti in data 14 novembre 2025, che ne atte-	
	sta la corretta compilazione.	
	Il patrimonio potrà essere incrementato dalle entrate derivanti principalmente	
	dalle rette di frequenza e dagli introiti derivati dai servizi offerti, da contributi	
	pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e da fondi rac-	
	colti.	
	Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comun-	
	que denominate è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fon-	
	dazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.	
	Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo	
	stabilito dalla Legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla	
	sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzio-	
	ne dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo sciogli-	
	mento dell'ente.	
	Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patri-	
	moni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli	
	2447-bis e seguenti del Codice Civile.	
	Articolo 5	
	Esercizio finanziario	
	L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentu-	

	no) dicembre di ciascun anno.	
	Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il consiglio di amministrazione deve appro-	
	vare il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente predisposto dal presiden-	
	te del consiglio di amministrazione corredato dalla relazione di controllo sotto-	
	scritta dal revisore legale, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del	
	Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla Legge, il bilancio sociale.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre approvare, entro il 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno, il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di ge-	
	stione, fondi o riserve comunque denominate ad alcuno, anche nei casi di reces-	
	so o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente, né di-	
	rettamente né indirettamente.	
	Articolo 6	
	Ammissione degli invalidi ed anziani	
	L'ammissione alla assistenza da parte della Fondazione degli invalidi e degli an-	
	ziani, nei limiti della disponibilità dei posti, è regolata dalla direzione della Fonda-	
	zione.	
	Gli assistiti possono essere dimessi prima dello scadere della impegnativa a loro	
	domanda o a giudizio della direzione, oppure a richiesta degli Enti che si sono as-	
	sunti il pagamento della retta.	
	Il funzionamento, la gestione del personale, l'erogazione dei servizi e l'accesso al-	
	le strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi	
	coordinati dalla direzione, in conformità alle disposizioni in materia stabilite dagli	
	Enti Pubblici competenti, ed approvati con deliberazione del consiglio di ammini-	
	strazione.	

	Articolo 7	
	Partecipanti della Fondazione	
	I partecipanti della Fondazione sono gli ospiti della struttura assistenziale gestita	
	dalla Fondazione, che possono farsi rappresentare dai famigliari che hanno sotto-	
	scritto il contratto di inserimento nella struttura, contratto nel quale è anche in-	
	serita la dichiarazione di disponibilità a collaborare per il buon funzionamento	
	dell'Ente. Nel caso in cui l'ospite sia sottoposto a Curatela o Tutela o Amministra-	
	zione di sostegno, assume ruolo di partecipante il nominato Curatore o Tutore o	
	Amministratore di sostegno.	
	Articolo 8	
	Durata dell'incarico, recesso ed esclusione	
	L'ospite perde la qualifica di partecipante della Fondazione all'atto della cessazio-	
	ne della sua permanenza presso la struttura assistenziale stessa.	
	In tal caso, perdono la medesima qualifica anche il referente o il Curatore/Tuto-	
	re/Amministratore di Sostegno dell'ospite.	
	I partecipanti possono essere esclusi dall'assemblea dei partecipanti, per delibe-	
	ra del consiglio di amministrazione, qualora non partecipino ad almeno 4 (quat-	
	tro) sedute consecutive dell'assemblea dei partecipanti.	
	I partecipanti possono, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso.	
	Articolo 9	
	Organi ed uffici della Fondazione	
	Sono organi della Fondazione:	
	-l'assemblea dei partecipanti;	
	-il consiglio di amministrazione;	
	-l'organo di controllo;	

	-il Revisore Legale.	
	Le cariche elettive vengono svolte senza riconoscimento di indennità o gettoni di	
	presenza, salvo specifica diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 10	
	Assemblea dei Partecipanti	
	L'assemblea dei partecipanti è costituita da tutti i partecipanti e si riunisce alme-	
	no una volta all'anno.	
	L'assemblea dei partecipanti designa due componenti del consiglio di amministra-	
	zione e funge da organo supplente qualora gli altri soggetti a cui spetta la desi-	
	gnazione dei componenti del consiglio di amministrazione non vi provvedano en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta formulata dal presidente del consiglio di	
	amministrazione in scadenza di mandato.	
	L'assemblea dei partecipanti può formulare, altresì, pareri consultivi, nonché	
	proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ov-	
	vero da individuarsi, su specifica richiesta del Presidente del consiglio di ammini-	
	strazione.	
	L'assemblea dei partecipanti è convocata dal presidente del consiglio di ammini-	
	strazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri,	
	con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di	
	convocazione almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'o-	
	ra della riunione.	
	Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in	
	caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente, se nominato, o, in al-	
	ternativa, dal consigliere di amministrazione più anziano di età.	

	Delle riunioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede	
	il consiglio medesimo, e dal segretario.	
	Articolo 11	
	Deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti	
	L'assemblea dei partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero	
	dei presenti.	
	Ogni partecipante ha diritto ad un voto e può designare un altro partecipante a	
	rappresentarlo nell'assemblea, anche per l'espressione del voto spettante al desi-	
	gnante, mediante delega scritta e specificatamente relativa ad una assemblea,	
	con la precisazione che ad ogni partecipante non può essere conferita più di una	
	delega.	
	Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei pre-	
	senti.	
	Articolo 12	
	Consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da sette componen-	
	ti, e precisamente:	
	-il sindaco pro-tempore del Comune di Arosio;	
	-un componente designato direttamente dal sindaco del Comune di Arosio;	
	-un componente designato dalla signora Borletti dr.ssa Ilaria, nella sua qualità di	
	discendente della fondatrice dr.ssa Anna Borletti, o, per il caso di impossibilità al-	
	la designazione da parte della signora Borletti dr.ssa Ilaria, da altro soggetto, di-	
	scendente o comunque parente della Fondatrice stessa;	
	-un componente designato dall'Associazione Pensionati e Anziani di Arosio;	
	-un componente designato dalle Associazioni di Volontariato, aventi sede legale	

	nel Comune di Arosio ed iscritte nell'apposito registro;	
	-due componenti designati dall'assemblea dei partecipanti, fatta avvertenza che	
	all'assemblea dei partecipanti spetta altresì la nomina di quei componenti del	
	consiglio di amministrazione designandi dai soggetti innanzi indicati, qualora que-	
	sti non provvedano alla designazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal-	
	la richiesta formulata dal presidente del consiglio di amministrazione in scadenza	
	di mandato.	
	La costituzione del consiglio di amministrazione avviene con provvedimento del	
	presidente del consiglio di amministrazione in scadenza di mandato, sulla base	
	delle designazioni pervenute.	
	Tutti i componenti durano in carica tre anni dalla data di costituzione del consi-	
	glio di amministrazione e sono rieleggibili.	
	Non possono far parte del consiglio di amministrazione, e se nominati decadono	
	d'ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i condannati a pena che importa l'interdizione	
	anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi ed	
	in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente	
	legislazione.	
	Inoltre decadono dalla carica di consigliere coloro i quali, senza giustificato moti-	
	vo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio di ammi-	
	nistrazione. La decadenza è pronunciata dal consiglio stesso.	
	Nella sua prima adunanza o, nel caso di surroga, prima di deliberare qualsiasi al-	
	tro argomento, ogni componente del consiglio di amministrazione è tenuto a di-	
	chiarare l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.	
	Le dimissioni di un componente del consiglio di amministrazione devono essere i-	
	scritte dal Presidente tra gli argomenti posti all'ordine del giorno della prima se-	

	duta del consiglio di amministrazione successiva alla data di comunicazione di	
	queste.	
	Non appena il consiglio di amministrazione abbia deliberato l'accettazione delle	
	dimissioni, il Presidente ne dà immediato avviso all'Ente o all'Amministrazione	
	cui compete la nuova designazione.	
	In eguale modo si procede in caso di decesso o di impedimento permanente all'e-	
	sercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un consigliere. Il consigliere	
	nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del mandato triennale	
	del consiglio.	
	Il consiglio di amministrazione è l'organo direttivo della Fondazione.	
	Esso è dotato di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordi-	
	naria della Fondazione e, in particolare:	
	a) adotta i regolamenti del personale o relativi alla vita comunitaria e quelli ine-	
	renti il funzionamento della struttura assistenziale;	
	b) ratifica l'assunzione a tempo indeterminato, il licenziamento e le sospensioni	
	del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico entro i limiti	
	di legge;	
	c) approva il Rendiconto di Bilancio e il Bilancio preventivo;	
	d) delibera le Convenzioni con Enti Pubblici e Privati;	
	e) delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli, per un valore superiore a Euro	
	300.000,00 (trecentomila), sull'accettazione di donazioni, eredità e legati e sulla	
	manutenzione straordinaria degli immobili;	
	f) delibera l'importo della retta a carico degli ospiti della struttura assistenziale e	
	le modalità di pagamento della stessa entro il mese di dicembre di ogni anno per	
	l'anno successivo. Le eventuali variazioni che si rendessero necessarie durante	

	l'anno saranno deliberate con la stessa procedura;	
	g) delibera le modifiche allo statuto col voto favorevole di almeno tre quarti dei	
	suoi componenti, con arrotondamento all'unità superiore;	
	h) delibera l'eventuale dismissione dei beni, secondo i criteri espressi al successi-	
	vo articolo 18 (diciotto), e l'estinzione della Fondazione con il voto favorevole di	
	almeno tre quarti dei suoi componenti, con arrotondamento all'unità superiore;	
	i) adotta il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento delle	
	specifiche strutture di cui dispone per il raggiungimento delle finalità dell'Ente;	
	l) conferisce eventuali deleghe di specifiche funzioni sia al Presidente, sia ai sin-	
	goli componenti il consiglio di amministrazione, nei limiti individuati con propria	
	deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;	
	m) adempie a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e regolamenti vigen-	
	ti;	
	n) nomina il presidente onorario.	
	Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte	
	all'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione del Rendiconto di Bi-	
	lancio e del bilancio di previsione.	
	Il consiglio di amministrazione si riunisce, inoltre, in seduta straordinaria ogni	
	qual volta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scrit-	
	ta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.	
	La convocazione ha luogo mediante avviso scritto o via e-mail contenente la da-	
	ta, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da recapitarsi	
	ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione o, comunque,	
	portato a conoscenza dei consiglieri stessi con mezzo idoneo di cui si abbia prova	
	di ricezione da parte dei destinatari.	

	In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno venti-	
	quattro ore prima al domicilio reale ed effettivo dei consiglieri, o, comunque, por-	
	tato a conoscenza dei consiglieri stessi con altro mezzo idoneo di cui si abbia pro-	
	va di ricezione da parte dei destinatari.	
	La partecipazione alla seduta del consiglio di amministrazione è consentita anche	
	mediante collegamento telematico da remoto.	
	La seduta del consiglio di amministrazione è valida quando è presente, anche	
	mediante collegamento telematico, la maggioranza dei consiglieri.	
	Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei presenti, salvo quanto previsto ai punti g) e h) che precedono.	
	Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone	
	che debbono avvenire con voto segreto. In caso di parità di voti prevale quello	
	del Presidente.	
	Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al	
	consiglio o esperti, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.	
	Il verbale delle sedute viene redatto a cura del Direttore che funge da segretario	
	o, in sua assenza, da un segretario nominato dal presidente e deve essere firma-	
	to dal presidente e dal segretario.	
	Il verbale nel caso non venga scritto durante la riunione e di conseguenza firma-	
	to per accettazione in tempo reale, dovrà essere presentato nella seduta succes-	
	siva al consiglio di amministrazione per l'approvazione; ogni consigliere ha diritto	
	di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella	
	discussione a giustificazione del voto da lui dato.	
	Sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consiglio di amministrazio-	
	ne, il Presidente deve richiedere all'Amministrazione Comunale di Arosio, all'As-	

	semblea dei Partecipanti ed agli altri soggetti indicati al comma 1 di questo arti-	
	colo le nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione di rispettiva spet-	
	tanza, così che si possa procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione.	
	Articolo 13	
	Presidente del consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza presieduta dal presidente	
	del consiglio di amministrazione in scadenza di mandato o, in sua assenza, dal	
	consigliere più anziano d'età, elegge a scrutinio segreto nel proprio seno ed a	
	maggioranza assoluta di voti il presidente ed il vice presidente.	
	Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e può essere	
	rieletto.	
	Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante della Fon-	
	dazione.	
	Al presidente sono attribuiti i più ampi poteri di rappresentanza nei confronti di	
	terzi e delle autorità. Convoca e presiede le sessioni del consiglio di amministra-	
	zione, vigila su tutta l'attività assistenziale, gestionale, amministrativa, contabile	
	e fiscale della Fondazione.	
	Il presidente esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal pre-	
	sente statuto e che gli siano delegate dal consiglio di amministrazione.	
	In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio di ammi-	
	nistrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta di questo, successiva	
	all'adozione dei detti provvedimenti.	
	In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente, le relative funzio-	
	ni vengono espletate dal vice presidente; è in facoltà del presidente designare	
	uno o più componenti del consiglio di amministrazione, per l'espletamento di par-	

	ticolari funzioni.	
	Le deleghe assegnate possono essere revocate dal presidente in qualsiasi mo-	
	mento.	
	In caso di impedimento permanente, che non consenta più al presidente di svol-	
	gere le sue funzioni, le medesime, limitatamente alla gestione ordinaria, verranno	
	espletate dal vice presidente, per il periodo strettamente necessario per le o-	
	perazioni di nomina del nuovo presidente.	
	Articolo 14	
	Il Presidente Onorario	
	Il presidente onorario può essere nominato dal consiglio di amministrazione tra	
	coloro che si sono distinti per eccezionali meriti acquisiti nei confronti della Fon-	
	dazione.	
	Al presidente onorario possono essere affidati dal consiglio di amministrazione in-	
	carichi di rappresentanza e la gestione dei rapporti con altri enti pubblici o privati.	
	Articolo 15	
	Il Direttore	
	A capo degli uffici e servizi della Fondazione è preposto un direttore la cui nomi-	
	na spetta al consiglio di amministrazione.	
	Il direttore dirige e coordina, nel quadro dei programmi deliberati dal consiglio di	
	amministrazione, l'attività della Fondazione. Egli cura la gestione economico -	
	contabile, nonché la gestione-amministrazione del personale ed assiste alle sedu-	
	te del consiglio di amministrazione nel quale assume la funzione di segretario.	
	Articolo 16	
	Organo di Controllo	
	L'organo di controllo è nominato dalla Giunta del Comune di Arosio. Dura in cari-	

	ca 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.	
	Di regola è monocratico, ma, su motivata deliberazione del consiglio di ammini-	
	strazione, può assumere forma collegiale composta da 3 (tre) membri. In tale ul-	
	timo caso, il Presidente dell'Organo di Controllo è nominato a maggioranza dai	
	componenti dello stesso.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione nella gestione della fondazione,	
	nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e	
	sul suo concreto funzionamento.	
	L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti sia di ispezio-	
	ne che di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento	
	delle operazioni della Fondazione o su determinati atti di gestione.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza del-	
	le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilan-	
	cio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida	
	previste dalla Legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dall'organo di controllo.	
	L'organo di controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del consiglio di	
	amministrazione.	
	Sessanta giorni prima della scadenza del mandato dell'organo di controllo, il Pre-	
	sidente deve richiedere all'Amministrazione Comunale di Arosio di procedere alla	
	nomina dell'organo di controllo.	
	Articolo 17	
	Revisione Legale dei conti	
	Il consiglio di amministrazione designa, tra i professionisti iscritti nell'apposito re-	

	gistro, e nomina il Revisore Legale dei conti, che può essere indicato anche nella	
	persona designata dalla Giunta comunale di Arosio a svolgere funzione di organo	
	di controllo o componente dell'organo di controllo, qualora questo assuma forma	
	collegiale.	
	L'organo di Revisione dei Conti dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazio-	
	ne del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, e può essere rinomi-	
	nato.	
	Il revisore:	
	-esercita i poteri e le funzioni previste dalle Leggi vigenti per i Revisori Legali dei	
	Conti;	
	-agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi della Fondazione op-	
	pure su segnalazione di un componente degli stessi;	
	-può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione;	
	-riferisce annualmente al consiglio di amministrazione con relazione.	
	Articolo 18	
	Scioglimento della Fondazione	
	In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio	
	verrà devoluto, con deliberazione del consiglio di amministrazione che nominerà	
	il liquidatore determinandone i poteri, ad altri enti, appartenenti al Terzo Setto-	
	re, che perseguano finalità analoghe a quelle di Fondazione Anna Borletti per In-	
	validi e Anziani di Arosio ETS.	
	Articolo 19	
	Clausola di rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codi-	
	ce del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.	

	Articolo 20	
	Entrata in vigore nuovo statuto, disposizioni di attuazione e transitorie	
	Il presente statuto della "FONDAZIONE ANNA BORLETTI PER INVALIDI E ANZIANI DI AROSIO ETS" entra in vigore dalla data di adozione dello stesso.	
	Le cariche di consigliere di amministrazione nonché quelle di presidente e vice-presidente, assegnate secondo le previsioni del previgente statuto approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione del 28 gennaio 2014, verbalizzata con atto a rogito dr.Gianfranco Manfredi, notaio in Cantù, in pari data Rep.26621/18306, registrato a Cantù l'11 febbraio 2014 al n.515 serie 1T, sono prorogate sino alla loro scadenza triennale e, dunque, sino al 12 (dodici) ottobre 2026 (duemilaventisei), termine decorso il quale si dovrà procedere alla nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di questo statuto.	
	In relazione alle previsioni di cui agli articoli 16 (Organo di Controllo) e 17 (Revisione Legale di conti) di questo statuto, la carica di Revisore Legale dei Conti, in essere alla data di entrata in vigore di questo statuto ed assegnata secondo le precedenti disposizioni statutarie, è parimenti confermata sino alla sua scadenza triennale e, dunque, sino al 12 ottobre 2026, precisandosi che, sino ad allora, l'attuale Revisore Legale dei Conti svolge anche ruolo di Organo di Controllo.	
	La carica di Presidente Onorario, già assegnata sulla base dello statuto previgente permane, anche in seguito all'entrata in vigore di questo statuto.	